



Trattato con il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale

A.C. 2511

Dossier n° 253 - Schede di lettura
8 gennaio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2511
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	2 luglio 2014
assegnazione:	8 luglio 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e VI Finanze
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Cina del 7 ottobre 2010, si compone di un breve Preambolo e di 22 articoli.

L'articolo 1 sancisce l'obbligo dell'assistenza reciproca in materia penale tra le Parti. Nella mutua assistenza oggetto dell'Accordo in esame sono ricomprese la notifica di documenti, l'interrogatorio di indagati, l'assunzione e la trasmissione di perizie, la ricerca e l'identificazione di persone, il trasferimento di persone in stato di detenzione al fine di consentirne la comparizione in qualità di testimoni o in altra qualità in un procedimento giudiziario nel territorio della Parte richiedente, l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri di beni, la confisca di proventi e di oggetti pertinenti a reati, l'informazione sui precedenti penali. Sono invece escluse dal campo di applicazione dell'accordo in esame l'estradizione, l'esecuzione di sentenze o decisioni penali pronunciate nel territorio della Parte richiedente, il trasferimento di persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena, nonché il trasferimento dei procedimenti penali.

L'articolo 2 concerne le Autorità centrali che nei due Paesi si incaricano dei collegamenti per le richieste di assistenza giudiziaria e per ogni altra questione connessa: tanto per l'Italia quanto per la Cina tali Autorità centrali sono identificate nei rispettivi Ministeri della giustizia..

L'articolo 3 elenca i **casi in cui viene senz'altro negata o rinviata l'assistenza giudiziaria**, ovvero: quando la persona richiesta sia stata definitivamente giudicata per lo stesso reato dalla Parte richiesta, o quando per il reato in questione sia stato comunque esaurito un procedimento penale; se si tratta di **reati considerati politici** dallo Stato richiesto, o esclusivamente militari in base alla legge dello Stato richiedente; se esistano fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza giudiziaria abbia nei confronti di una data persona finalità persecutorie per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, discriminazione di genere, ecc. Viene comunque precisato che **i reati di terrorismo non vanno considerati reati politici**, come anche una serie di altri comportamenti delittuosi il cui carattere politico è escluso dagli strumenti internazionali di cui Italia e Cina sono Parti. Vengono inoltre esclusi dai casi di concessione dell'assistenza giudiziaria quelli a seguito dei quali potrebbero essere compromessi interessi essenziali della Parte richiesta – quali la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico -, e, soprattutto, i casi in cui l'assistenza giudiziaria contrasterebbe con principi fondamentali dell'ordinamento della Parte richiesta. Il rinvio dell'assistenza giudiziaria è possibile se l'esecuzione di essa interferirebbe con un procedimento penale già in corso nel territorio della Parte richiesta. Più in generale, prima di rifiutare o rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria, la Parte richiesta può proporre

determinate condizioni per la concessione di essa, che la Parte richiedente può o meno accettare: in ogni caso, tuttavia, **il rifiuto o il rinvio dell'assistenza giudiziaria dovrà essere accompagnato da motivazione adeguata nei confronti della Parte richiedente.**

L'articolo 4 è dedicato al contenuto delle richieste di assistenza giudiziaria, da presentare per iscritto e con traduzione della lingua della Parte richiesta, e che dovranno contenere una serie di indicazioni dettagliatamente specificate, rispetto alle quali la Parte richiesta ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni.

L'articolo 5 riguarda l'esecuzione delle richieste, che dovrà essere immediata, ma in conformità alla legislazione nazionale della Parte richiesta. E' anche previsto che le Parti possano raggiungere un accordo per utilizzare collegamenti in videoconferenza per assumere testimonianze o dichiarazioni.

In base all'**articolo 6** viene conferito il carattere di riservatezza tanto alle richieste di assistenza giudiziaria quanto alle relative risposte; in ogni caso, la Parte richiedente si impegna a non utilizzare informazioni e prove ottenute ai sensi del Trattato in esame per fini diversi da quelli indicati nella domanda, salvo consenso della Parte richiesta.

Gli articoli 7-18 specificano le modalità delle diverse forme di assistenza giudiziaria previste nel Trattato in esame, già enunciate all'articolo 1 del medesimo.

Vi è anzitutto l'impegno della Parte richiesta alla notifica dei documenti trasmessi dalla Parte richiedente alla persona o alle persone che essi riguardano (**articolo 7**).

L'articolo 8 riguarda l'assunzione di prove. Per quanto concerne documenti e atti, essi sono di norma trasmessi in copia, di cui viene tuttavia certificata la conformità. E' anche prevista, a determinate condizioni, la presenza delle persone che la domanda di assistenza giudiziaria riguarda all'esecuzione della richiesta, nonché la loro facoltà di porre domande in relazione alle attività di assistenza giudiziaria poste in atto.

L'articolo 9 riguarda la possibilità di rifiuto di una persona chiamata a rendere testimonianza in base al Trattato in esame, tanto in rapporto alla legislazione della Parte richiesta che a quella della Parte richiedente. **L'articolo 10** riguarda invece la comparizione di testimoni o periti nel territorio della Parte richiedente, subordinata alla loro disponibilità, anche in relazione alle indennità e rimborsi spese che la Parte richiedente è disposta a corrispondere. **L'articolo 11** consente alla Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, di trasferire temporaneamente una persona detenuta perché possa comparire nel territorio della Parte richiedente in qualità di testimone o per partecipare ad altri atti processuali: il trasferimento è subordinato al consenso della persona da trasferire, la quale verrà ugualmente detenuta nel territorio della Parte richiedente e prontamente restituita al termine delle attività richieste. Verrà naturalmente riconosciuto alla persona interessata il periodo di detenzione trascorso nel territorio della Parte richiedente. In relazione all'articolo 10 e all'articolo 11, viene poi specificato che **in nessun caso la persona che rifiuta di comparire in qualità di testimone o perito, o di essere trasferita ai sensi dell'articolo 11, sarà perciò passibile di sanzioni o altre misure privative della libertà personale.** Vi sono poi alcune garanzie specifiche che riguardano le persone che abbiano invece acconsentito a intervenire nel territorio della Parte richiedente come testimoni o periti, ovvero come detenuti trasferiti (**articolo 12**).

L'articolo 13 riguarda le richieste di indagine su beni, di perquisizione, di congelamento e sequestro di cose pertinenti a reati: la Parte richiesta esegue tali attività in conformità con la sua legislazione nazionale, e può anche mettere a disposizione le cose sequestrate, con eventuali condizioni che la Parte richiedente dovrà rispettare.

La Parte richiesta (**articolo 14**) compie, su domanda della Parte richiedente, accertamenti bancari su determinate persone fisiche o giuridiche: di capitale importanza è la previsione per cui **l'assistenza non può essere rifiutata per il solo motivo del rispetto del segreto bancario.**

L'articolo 15 prevede che la Parte richiesta esegua accertamenti e indagini richiesti per provare la presenza sul suo territorio di proventi di reati o cose pertinenti a reati: in caso di rinvenimento di ciò che è ricercato, su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta adotta le opportune misure di congelamento, sequestro e confisca dei proventi o delle cose pertinenti a reati, i quali, sempre su domanda della Parte richiedente, vengono trasferiti a quest'ultima in tutto o in parte - cui potranno afferire peraltro in alternativa le somme conseguite dalla vendita di tali beni.

Gli articoli 16-18 prevedono la possibilità che la Parte richiesta trasmetta all'altra Parte contraente, nell'ambito del procedimento penale per il quale è stata formulata una richiesta, informazioni sui procedimenti, i precedenti e le condanne penali inflitte nel proprio territorio a cittadini della Parte richiedente. Le Parti, inoltre, si scambiano richieste e informazioni sulle leggi e sulle procedure giudiziarie in uso nei rispettivi paesi in riferimento alle disposizioni del Trattato in esame. È previsto inoltre che la trasmissione dei documenti ai sensi del presente Trattato non richiede alcuna forma di legalizzazione.

L'articolo 19 concerne la ripartizione tra le Parti delle spese sostenute nella prestazione di assistenza giudiziaria, che sono di norma a carico della Parte richiesta, salvo che per le indennità e rimborsi dovuti per comparizioni a vario titolo nel territorio dell'altra Parte; per spese di natura straordinaria le Parti si consultano al fine di concordare la ripartizione dei costi.

Ai sensi dell'**articolo 20** viene salvaguardata la possibilità di applicare tra le Parti, nella materia

dell'assistenza giudiziaria penale, altri accordi internazionali o leggi nazionali. Eventuali controversie sull'applicazione del Trattato verranno risolte tramite consultazioni tra le Autorità centrali, e, in difetto di intesa, per le vie diplomatiche (**articolo 21**).

Infine, l'**articolo 22** prevede le modalità di entrata in vigore del Trattato, che peraltro potrà essere denunciato per via diplomatica con comunicazione scritta all'altra Parte contraente, e con effetto 180 giorni dalla data della comunicazione.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame - approvato dal Senato il 2 luglio scorso - è composto di quattro articoli. I primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica del Trattato italo-cinese di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

L'**articolo 3, comma 1**, per gli oneri derivanti dall'applicazione del Trattato, **autorizza la spesa di 31.718 euro annui a decorrere dal 2014**; la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

In base al **comma 2**, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta una specifica **clausola di salvaguardia** a fronte di **scostamenti** rispetto agli oneri previsti rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro della giustizia, che ne riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo provvede, per gli oneri relativi alle **spese di missione**, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente – aventi natura di spese rimodulabili secondo la definizione fornita dall'art. 21, co. 5, lett. b), della L. n. 196/2009 - destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente Programma di spesa di ciascun Ministero interessato. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010.

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (**comma 3**).

La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge fornisce una previsione delle spese derivanti dall'applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria penale, sulla base annua di cinque detenuti trasferiti a fini probatori, di un testimone o perito invitato a comparire, nonché di spese di traduzione degli atti, per l'effettuazione di collegamenti in videoconferenza e per spese di interpretariato.

L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi tecnico-normativa (**ATN**) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**).

L'ATN evidenzia il legame del Trattato in esame con gli articoli 723-729 del Codice di procedura penale, che regolano le rogatorie internazionali. Inoltre, l'ATN rileva la conformità del Trattato italo-cinese ai modelli di accordo bilaterale sull'assistenza giudiziaria penale vigenti nel territorio dell'Unione europea.

In base all'AIR il Ministero degli esteri, sulla base dei dati forniti dal Ministero della giustizia e dalle rappresentanze italiane in Cina, effettuerà la VIR (verifica dell'impatto regolatorio) sul Trattato, con particolare riguardo all'accelerazione delle procedure di assistenza giudiziaria penale tra i due Paesi.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.